



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

SECRETARIATO GENERALE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n.349, “*Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n.93, “*Disposizioni in campo ambientale*” e, in particolare, l’art.17, comma 3;

VISTO l’articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti “inutili”, consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l’art.12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n.4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l’avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l’Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l’Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n.142, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”, in particolare, l’articolo 3 comma 1, lett.h;

VISTO il “*Documento e criteri per l’individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349*” approvato dal Consiglio Nazionale per l’Ambiente nella seduta dell’11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato dell’11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell’ordinamento interno democratico di cui all’art.13 della Legge n.349/1986;

VISTO il Decreto del Segretario generale 11 dicembre 2015, prot.2342/SG, con il quale è stata istituita la “*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell’individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell’art.13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*”;

VISTO l’art.2, comma 1, della Legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il Prefetto Silvana Riccio ha ricevuto l’incarico dirigenziale di livello generale di Segretario generale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a far data dal 25.10.2018 con D.P.R. del 12.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2018 reg. n. 1 foglio 2793;

✓ Resp. Sez.: DE CAPOA E.
Ufficio: SG-3-Sez5
Data: 23/01/2019

✓ Resp. Div.: Cucumile P.
Ufficio: SG-3
Data: 23/01/2019

✓ Resp. Segr.: Palleschi F.
Ufficio: SG_
Data: 25/01/2019

VISTA l'istanza presentata dall'Associazione "Vigilantes" in data 8 agosto 2018 ed acquisita al prot.3185/SG, tesa ad ottenere l'individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art.13 della Legge n.349/86;

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione prodotta in allegato alla citata istanza, è emerso che l'Associazione risulta carente dei prescritti requisiti sia relativamente ad un "*ordinamento interno democratico*" che alla "*continuità e rilevanza esterna*" dell'azione di tutela ambientale svolta;

CONSIDERATO che l'Associazione risulta carente del possesso di uno tra i requisiti fondamentali concernenti l'ordinamento interno democratico previsti dallo Statuto, precisamente di quello previsto dall'art.7, in cui si stabilisce che l'Assemblea può essere convocata per richiesta di "*un terzo dei soci*", disposizione non in linea con il dettato dell'art.20 del codice civile, che prevede tra l'altro che l'Assemblea di un'Associazione debba essere convocata anche quando "*ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati*";

CONSIDERATO peraltro, che l'art.8 del medesimo Statuto dispone che l'Assemblea, in seconda convocazione, "*è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti*" e deliberi "*a maggioranza di voti degli intervenuti*" e che tale generica previsione potrebbe configurare l'evenienza che le modifiche statutarie possano essere deliberate anche da un numero eccessivamente esiguo di soci;

TENUTO CONTO che, benché gli Statuti possano prevedere deroghe rispetto alle previsioni di cui all'art.21 del codice civile, si ritiene affievolito il rispetto del principio della democraticità, specificatamente richiesto dall'art.13 della Legge n.349/86, laddove si escluda una maggioranza qualificata degli associati nel prendere decisioni rilevanti, quali le modifiche statutarie;

TENUTO CONTO che la normativa vigente richiede, tra gli altri, come criteri fondamentali per l'individuazione di un'Associazione di protezione ambientale, la presenza "*in almeno cinque regioni*" ed un'attività di protezione ambientale di cui sia riscontrabile la "*continuità e rilevanza esterna*" in almeno le medesime cinque regioni, in cui viene dichiarata presenza, nel triennio precedente l'istanza;

CONSIDERATO che dalla documentazione allegata all'istanza del 8 agosto 2018 risultano nominati i presidenti regionali per la Lombardia, il Lazio, la Campania e la Puglia in data 23 giugno 2018 per cui non risulta integrato il requisito della continuità;

TENUTO CONTO che l'Associazione denominata "Vigilantes" ha precedentemente presentato istanza di riconoscimento, acquisita al prot.476/SG del 2/2/2018, successivamente archiviata con prot.1684/SG del 24/4/2018 a seguito del parere della citata Commissione di valutazione, riunitasi in data 5 aprile 2018, verbale prot.1635/SG/2018, in quanto non risultava soddisfatto il requisito fondamentale concernente la presenza "*in almeno cinque regioni*", avendo l'Associazione dichiarato la presenza nella regione Sicilia;

CONSIDERATO che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art.13 della Legge n.349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

TENUTO CONTO delle risultanze dei lavori della citata Commissione di valutazione, riunitasi in data 4 ottobre 2018, verbale prot.4621/SG/2018, che, non avendo riscontrato alcuni dei fondamentali presupposti richiesti dall'art.13 della Legge n.349/86, ne ha disposto l'archiviazione;

RITENUTO che l'Associazione denominata "Vigilantes", dalle evidenze documentali prodotte, non soddisfa i requisiti fondamentali concernenti il criterio della democraticità interna e quello della continuità pluriennale dell'azione di protezione ambientale svolta, così come richiesti dal citato art.13, comma 1, della Legge 8 luglio 1986 n.349;

RAVVISATA la manifesta inammissibilità dell'istanza di riconoscimento quale associazione di protezione ambientale ai sensi della sopracitata normativa;

D I S P O N E

sulla scorta delle motivazioni addotte in premessa, la chiusura del procedimento amministrativo e

D E C R E T A

l'archiviazione dell'istanza di riconoscimento, dell'11 dicembre 2018, presentata dall'Associazione denominata "Vigilantes", C.F. 96022140824, con sede legale in Pescheria – Largo ex Mercato Ittico – Termini Imerese (PA) in quanto manifestamente inammissibile.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al competente T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente Decreto sarà notificato all'Associazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Segretario Generale
Prefetto Silvana Riccio